

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 102

1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici e, nel caso di infruttuoso esperimento della relativa azione sul piano amministrativo, gli stessi Sindaci sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio legale di liberi professionisti per il recupero giudiziale delle somme predette.
2. Le spese connesse all' azione di recupero giudiziale sono a carico dell' Amministrazione regionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle somme erogate con spesa a carico dei capitoli di bilancio assegnati alla Segreteria generale straordinaria.
4. Le azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima dell' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni del presente articolo, sono fatte salve a tutti gli effetti.
5. Sono altresì assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi di pagamento emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini del recupero giudiziale di somme indebitamente erogate in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.